

REGOLAMENTO DEL PRESTITO
«YACHTLINE ARREDOMARE 1618 S.p.A. – 5% 2016- 2021»
DI NOMINALI EURO 5.000.000,00
CODICE ISIN IT0005188716

YACHTLINE ARREDOMARE 1618 S.p.A.
Bientina (PI), Via Leonardo Fibonacci 4/6
capitale sociale pari ad Euro 6.700.000.000 i.v.
codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pisa 01298310507
R.E.A. PI - 113645

Il presente prestito costituito da titoli obbligazionari è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “Regolamento del Prestito”) e, per quanto quivi non specificato, dall’articolo 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Agente per il Calcolo**” indica BNP Paribas Securities Services S.A., succursale di Milano, con sede in Via Ansperto 5, Milano ovvero il diverso soggetto incaricato dall’Emittente previa informativa ai Portatori dei Titoli ai sensi del successivo Articolo 23.

“**Agenzia di Rating**” si intende CRIF S.p.A. con sede in Bologna, via Fantin, 1-3.

“**Ammortamenti**” indica la somma del valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, calcolati in conformità ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) ed omologati dall’Unione Europea.

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea dei Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali detenuti dalla società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari.

“**Bilancio**” indica il bilancio d’esercizio dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di UHY Bompani S.r.l..

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Comunicazione di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Consolidato**” indica il bilancio consolidato dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di UHY Bompani S.r.l..

“**Covenant Finanziari**” ha il significato di cui all’Articolo 12.

“**Data di Calcolo**” indica la data in cui sono calcolati e verificati i Covenant Finanziari, intendendosi il 20 giugno di ogni anno, a partire dal 20 giugno 2017, fermo restando che se tali date cadranno in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, saranno posticipate al Giorno Lavorativo immediatamente seguente.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5.

“**Data di Pagamento**” significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in

un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all'originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico dei Portatori dei Titoli, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato obbligatorio inviata all'Emittente ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 6.

“**Deliberazione di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 15.

“**Dichiarazione sui Covenant**” indica la dichiarazione firmata dal Presidente dell'Emittente e dal Presidente del Collegio Sindacale dell'Emittente che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Calcolo, dei Covenant Finanziari da parte dell'Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“**EBITDA**” indica il Margine Operativo Lordo (sulla base dello schema di conto economico del Consolidato, predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dall'International Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati dall'Unione Europea).

“**Emittente**” indica Yachtline Arredomare 1618 S.p.A., con sede in con sede legale in Bientina (PI), Via Leonardo Fibonacci 4/6, capitale sociale pari ad Euro 6.700.000.000 i.v., codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pisa 01298310507 R.E.A. PI - 113645.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscano negativamente, in modo sostanziale, sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività dell'Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell'Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni di pagamento derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico per l'esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano ed in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l'Emittente e le società dalla stessa controllate o che la controllano ai sensi del comma 1, n. 1) e 2) dell'articolo 2359 del Codice Civile.

“**Indebitamento Consentito**” indica l'Indebitamento Finanziario fino ad un massimo di Euro 45.000.000.

“**Indebitamento Finanziario**” indica, in relazione al Gruppo, qualsiasi indebitamento, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- a) qualsiasi tipo di finanziamento (comprese, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring *pro-solvendo*, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi equity nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l'Emittente sia l'associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l'effetto economico di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri od indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione *pro-solvendo* di crediti originati dall'Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento o prestito e dalla natura del rapporto contrattuale ma, al fine di evitare fraintendimenti, con esclusione delle cessioni di crediti *pro-soluto*;

- b) qualsiasi obbligo di indennizzo o contro indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito stand by e documentale, nonché qualsiasi garanzia;
- c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

“**Investitori Professionali**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 3.

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“**Margine Operativo Lordo**” indica la differenza tra il totale della voce contabile “Valore della produzione” ed il totale della voce contabile “costi della produzione”, sulla base dello schema di conto economico del Consolidato predisposto in conformità ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) ed omologati dall’Unione Europea.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “Extramot”.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Operazioni Consentite**” indica, in relazione al Gruppo, le seguenti operazioni che potranno essere fatte senza esplicita approvazione da parte dei Portatori dei Titoli (e purché tali operazioni non determinino un Cambio di Controllo):

- (i) la Quotazione;
- (ii) operazioni caratterizzate da investimenti istituzionali nel capitale dell’Emittente che consistono nell’acquisizione temporanea, da parte di un investitore finanziario specializzato, di una quota di partecipazione al capitale dell’Emittente stessa, finalizzata alla realizzazione di un guadagno in conto capitale in un arco temporale medio/lungo (c.d. operazioni di *private equity*);
- (iii) operazioni societarie straordinarie realizzate esclusivamente tra società del Gruppo;
- (iv) operazioni di compravendita, trasferimento o disposizione di Beni qualora il valore cumulativo (somma algebrica) di dette operazioni nel corso di ciascun anno solare di durata del Prestito sia inferiore ad Euro 1.000.000 (un milione); per valori cumulativi superiori sono consentite purché il relativo corrispettivo sia reinvestito nel core business dell’Emittente; a tali fini per valore dell’operazione si intende il valore di carico dei Beni dell’Emittente oggetto di vendita, trasferimento o disposizione iscritto nell’ultimo Consolidato dell’Emittente approvato antecedentemente alla relativa operazione, al netto del relativo ammortamento;
- (v) operazioni di acquisizione di partecipazioni in società che svolgano attività che siano conformi all’oggetto sociale dell’Emittente, nei limiti dei Covenant Finanziari e dell’Indebitamento Consentito.

“**Operazioni Vietate**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 11.

“**Patrimonio Netto o PN**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del Consolidato, l’ammontare del patrimonio netto, comprensivo di tutte le sue relative voci.

“**Periodo di Interesse**” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

“**Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Posizione Finanziaria Netta o PFN**” indica la somma algebrica delle seguenti voci desunte dal Consolidato:

- (+) obbligazioni;
- (+) obbligazioni convertibili;
- (+) debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interesse;
- (+) debiti verso banche;
- (+) debiti verso altri finanziatori (inclusi gli impegni per canoni residui leasing);
- (+) debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
- (+) effetti in scadenza;
- (+) mark to market derivante da operazioni in derivati di tasso/cambio;
- (-) disponibilità liquide e mezzi equivalenti. “**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Prima Data di Pagamento**” si intende il 30 giugno 2016.

“**Quotazione**” indica l’operazione di quotazione delle azioni dell’Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana).

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

“**Regolamento Intermediari**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni ed i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

“**Sito Internet**” si intende il sito internet dell’Emittente www.yachtline1618.com.

“**Svalutazioni**” indica la somma del valore delle altre svalutazioni delle immobilizzazioni (diverse dagli Ammortamenti) e della svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide.

“**Tasso di Interesse**” indica, a seconda dei casi, il Tasso di Interesse Iniziale ovvero il Tasso di Interesse Successivo come definiti nell’Articolo 7 (*Interessi*).

“**Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione al Gruppo:

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a

condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività della relativa società del Gruppo quale risultante dal vigente statuto;

- (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data Emissione, su Beni per finanziare l'acquisizione degli stessi da parte della relativa società del Gruppo, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti;
- (d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative.

“**Vincoli Esistenti**” indica i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente al Gruppo.

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni dell’Emittente, a seconda del caso (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2. Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari (il “**Prestito**”) da parte dell’Emittente.

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) denominato «YACHTLINE ARREDOMARE 1618 S.p.A. – 5% 2016- 2021», è costituito da n. 5.000 titoli obbligazionari al portatore (i “**Titoli**”) del valore nominale unitario di Euro 1.000 (il “**Valore Nominale**”), fermo restando che il lotto minimo dei Titoli non potrà essere inferiore ad Euro 50.000 (cinquantamila/00).

I Titoli saranno accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori dei Titoli (i “**Portatori dei Titoli**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi dei Titoli stessi. E’ fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio delle certificazioni di cui agli articoli 83-*quinquies* ed 83-*sexies* del TUF.

3. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari (gli “**Investitori Professionali**”).

In caso di successiva circolazione dei Titoli, non è consentito il trasferimento dei Titoli stessi a soggetti che non siano Investitori Professionali.

I Titoli sono emessi in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-*ter* del Regolamento Emittenti.

I Titoli, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione dei Titoli non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Titoli in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione dei Titoli; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione dei Titoli medesimi.

La circolazione dei Titoli avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli obbligazionari.

4. Prezzo di emissione

Ciascun Titolo è emesso al 100% del Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i Portatori dei Titoli.

5. Data di Emissione e Data di Godimento

Il Prestito è emesso in data 27 maggio 2016 (la “**Data di Emissione**”) e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione (“**Data di Godimento**”).

6. Durata

Il Prestito ha una durata sino al 30 giugno 2021 (la “**Data di Scadenza**”), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

7. Interessi

I Titoli sono fruttiferi di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 5% (cinque per cento) (il “**Tasso di Interesse Iniziale**”).

A seconda del valore del Covenant Finanziario PFN/EBITDA attestato a ciascuna Data di Calcolo nella Dichiarazione sui Covenant, il Tasso di Interesse Iniziale potrà essere aumentato o diminuito (ciascun valore del tasso di Interesse Iniziale quale aumentato o diminuito ai sensi del presente Articolo 7, il “**Tasso di Interesse Successivo**”) sulla base di quanto sotto riportato:

PFN / EBITDA (come risultante dall'ultimo Consolidato)	Aumento o Diminuzione del Tasso di Interesse Iniziale
PFN/EBITDA < 2	meno 0,30 punti base
$4 \leq$ PFN/EBITDA < 5	più 0,50 punti base
PFN/EBITDA \geq 5	più 1,50 punti base

fermo restando che il Tasso di Interesse Iniziale si applica all'interno dei valori del Covenant Finanziario PFN/EBITDA attestati a ciascuna Data di Calcolo nella Dichiarazione sui Covenant compresi tra 2 (incluso) e 4 (escluso).

Resta inteso che il relativo Tasso di Interesse Successivo (ovvero il Tasso di Interesse Iniziale in caso di successiva applicazione dello stesso) sarà applicato a partire dal Periodo di Interessi che ha inizio dalla Data di Pagamento (inclusa) precedente alla Data di Calcolo in cui viene calcolato e verificato il Covenant Finanziario PFN/EBITDA.

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascun Titolo cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza; e

- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), la Data di Rimborso Anticipato;

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, i Titoli, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Agente per il Calcolo moltiplicando il Valore Nominale di ciascun Titolo per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*.

8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), il Prestito sarà rimborsato tramite ammortamento, alla pari, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 30 giugno 2018 e ad ogni successiva Data di Pagamento, fino alla Data di Scadenza (inclusa), così come indicato dalla tabella di cui all'allegato A.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dei Portatori dei Titoli.

9. Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "Evento Rilevante":

- (i) **Cambio di controllo:** il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza della quale la somma complessiva delle partecipazioni nel capitale sociale dell'Emittente detenute direttamente o indirettamente da Fiorenzo Bandecchi ed Enrico Ciacchini, risulti inferiore al 80%, salvo diversamente concordato con i Portatori dei Titoli e salvo il caso di Quotazione nella quale l'ammontare delle azioni collocate in sede di IPO non ecceda il 25% del capitale sociale dell'Emittente;
- (ii) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi;
- (iii) **Mancato rispetto degli impegni:** mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'interno dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 40 (quaranta) Giorni Lavorativi successivi all'invio di apposita comunicazione scritta da parte dei Portatori dei Titoli (o del Rappresentante Comune se nominato);
- (iv) **Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente e/o del Gruppo:** (a) l'avvio nei confronti dell'Emittente o di altra società del Gruppo di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la data dell'udienza camerale di cui all'articolo 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "**Legge Fallimentare**"), ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del caso), l'Emittente o la relativa società del Gruppo fornisca evidenza che la relativa istanza è manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata; o (b) il venir meno della continuità aziendale dell'Emittente o di altra società del Gruppo; o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente o di altra società del Gruppo, ai sensi dell'articolo 2484 del

Codice Civile che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo articolo 2484 del Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell'Emittente o di altra società del Gruppo presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare; o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (f) l'avvio da parte dell'Emittente o di altra società del Gruppo di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti di natura finanziaria (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;

- (v) **Procedimenti di esecuzione:** l'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente o di altra società del Gruppo di un sequestro conservativo e/o giudiziario e/o confisca sui Beni dell'Emittente o di altra società del Gruppo che possa comportare un Evento Pregiudizievole Significativo purché, nel caso di provvedimento cautelare concesso *inaudita altera parte*, esso sia stato confermato alla relativa udienza;
- (vi) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con la quale si approvi:
 - a) la messa in liquidazione dell'Emittente; ovvero
 - b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente; ovvero
 - c) la cessazione di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente;
- (vii) **Protesti, iscrizioni e trascrizioni:** l'elevazione nei confronti dell'Emittente o di altra società del Gruppo di protesti cambiari, protesti di assegni, iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, il cui valore sia superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00);
- (viii) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito ovvero il Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (ix) *testo abrogato con il consenso dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli in data 27 luglio 2020 che ha altresì autorizzato la presentazione a Borsa Italiana da parte dell'Emittente della domanda di esclusione su richiesta dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO (c.d. delisting);*
- (x) **Cross default dell'Emittente:**
 - (i) il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dai Titoli) derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario dell'Emittente o della relativa società del Gruppo, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile e a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00);
 - (ii) una qualsiasi obbligazione di pagamento dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo (diverse da quelle nascenti dai Titoli) venga dichiarata "dovuta" od "esigibile" prima della sua naturale scadenza contrattuale a causa di un evento di inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo a qualunque titolo dichiarato da altro creditore e a condizione che (i) l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00) e (ii) detto creditore non abbia rinunciato espressamente a tale dichiarazione entro 15 giorni dalla stessa mediante atto scritto;

- (xi) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo a cui non venga posto rimedio entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla richiesta per iscritto fatta dai Portatori dei Titoli o del Rappresentante Comune, ove nominato;
- (xii) **Certificazione dei Bilanci:** la società di revisione incaricata della revisione del Bilancio e del Consolidato non abbia proceduto alla certificazione del suddetto documento contabile per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità in relazione allo stesso;
- (xiii) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;
- (xiv) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, i Portatori dei Titoli avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato dei Titoli all'Emittente (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo posta elettronica certificata, almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione ai Titoli, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, qualsiasi variazione della seguente PEC arredomaresrl@pecimprese.it, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare ai Portatori dei Titoli l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato con l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato dei Titoli e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione ai Titoli fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per i Portatori dei Titoli.

10. Status dei Titoli

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzia antecedentemente alla Data di Emissione.

I Titoli non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, ai Portatori dei Titoli non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

11. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori dei Titoli a:

- (i) (a) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli qualsiasi modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente in modo tale che questo determini un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente e (b) non cessare né modificare l'oggetto sociale dell'Emittente in modo tale da consentire un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente; (c) non realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da e comunque non collegate con

l'attività da esso esercitata alla Data di Emissione in misura tale da determinare un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente; (d) non modificare la propria forma giuridica;

- (ii) ad eccezione delle Operazioni Consentite, non approvare né compiere operazioni di fusione o scissione, salvo che rientri in un'ottica di opportunità e di sviluppo aziendale, né operazioni di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, né operazioni di costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del Codice Civile eccedenti complessivamente Euro 2.000.000 (le “**Operazioni Vietate**”);
- (iii) non effettuare e far sì che non siano effettuate operazioni di riduzione del capitale sociale dell'Emittente salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
- (iv) nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente nella misura pari a quello esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;
- (v) rendere disponibili, attraverso le modalità di cui al successivo Articolo 22, i seguenti documenti riferiti ad esso secondo la seguente tempistica:
 - a) trimestralmente, entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre ed il 28 febbraio di ogni anno:
 - indicazione della Posizione Finanziaria Netta;
 - indicazione del fatturato del trimestre a carattere gestionale da inizio di ciascun anno con riferimento al Consolidato;
 - eventuali ulteriori informazioni rilevanti circa l'andamento dell'Emittente e del Gruppo;
 - b) entro il 30 settembre di ogni anno, la situazione economico-patrimoniale semestrale dell'Emittente e del Gruppo contenente:
 - il bilancio individuale ed il bilancio consolidato dell'Emittente al 30 giugno;
 - descrizione qualitativa (con riferimento al semestre precedente) dell'andamento dell'Emittente e del Gruppo;
- (vi) rendere disponibili, attraverso le modalità di cui al successivo Articolo 22, entro 15 giorni dalla relativa approvazione, i seguenti documenti relativi all'Emittente ed al Gruppo:
 - Bilancio e Consolidato al 31 dicembre, completo del prospetto dei flussi di cassa, della nota integrativa e della relazione sulla gestione;
 - relazione della società di revisione relativa al Bilancio e al Consolidato; e
 - relazione del collegio sindacale dell'Emittente relativa al Bilancio e al Consolidato;
- (vii) far sì che, a ciascuna Data di Calcolo e con riferimento ai dati risultanti dal Consolidato chiuso il 31 dicembre precedente tale Data di Calcolo, sia rispettato il seguente covenant finanziario PFN/PN (ed unitamente al rapporto PFN/EBITDA, i “**Covenant Finanziari**” e ciascuno un “**Covenant Finanziario**”):
$$\text{PFN/PN} \leq 3$$
- (viii) non costituire alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (ix) a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera (ivi incluse le norme antiriciclaggio, le norme antiterrorismo e le norme per la prevenzione di reati fiscali), la cui violazione possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (x) astenersi dal contrarre alcun Indebitamento Finanziario diverso dall'Indebitamento Consentito;

- (xi) pubblicare, secondo le modalità di cui al successivo Articolo 22, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla Data di Emissione, i bilanci consolidati di esercizio relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l'ultimo bilancio consolidato sia sottoposto a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010;
- (xii) fornire all'Agenzia di Rating entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla disponibilità dei dati relativi ai documenti menzionati alla precedente lettera (vii) tutte le informazioni e i documenti ragionevolmente richiesti e prestare la massima collaborazione possibile (consentendo tra l'altro all'Agenzia di Rating di effettuare visite nell'azienda dell'Emittente) affinché l'Agenzia di Rating possa effettuare il monitoraggio su base annuale del *rating* attribuito all'Emittente stessa;
- (xiii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, (a) l'avvenuto accadimento di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa ragionevolmente causare un Evento Pregiudizievole Significativo, e più in generale, l'accadimento di ogni altro evento che possa ragionevolmente determinare l'insorgere di un Evento Pregiudizievole Significativo nonché (b) tutte le informazioni necessarie affinché i Portatori di Titoli possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;
- (xiv) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xv) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante;
- (xvi) *testo abrogato con il consenso dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli in data 27 luglio 2020 che ha altresì autorizzato la presentazione a Borsa Italiana da parte dell'Emittente della domanda di esclusione su richiesta dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO (c.d. delisting);*
- (xvii) *testo abrogato con il consenso dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli in data 27 luglio 2020 che ha altresì autorizzato la presentazione a Borsa Italiana da parte dell'Emittente della domanda di esclusione su richiesta dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO (c.d. delisting);*
- (xviii) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli;
- (xix) *testo abrogato con il consenso dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli in data 27 luglio 2020 che ha altresì autorizzato la presentazione a Borsa Italiana da parte dell'Emittente della domanda di esclusione su richiesta dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO (c.d. delisting);*
- (xx) fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dai Titoli mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie dell'Emittente;
- (xxi) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
- (xxii) fare tutto quanto ragionevolmente possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del core business così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione;

- (xxiii) non procedere, alla costituzione di patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e segg. e 2447-decies del Codice Civile;
- (xxiv) calcolare e verificare i Covenant Finanziari a ciascuna Data di Calcolo e rendere disponibile, mediante le modalità di cui al successivo Articolo 22, ad ogni Data di Calcolo la Dichiarazione sui Covenant;
- (xxv) non permettere, qualora una delle seguenti operazioni sia in grado di pregiudicare gli obblighi dell'Emittente, che alcuna società controllata assuma obblighi (o gravami) che:
 - (i) limitino il diritto dell'Emittente di pagare dividendi od effettuare altre distribuzioni;
 - (ii) non permettano alla società controllata di rispettare qualsiasi tipo di obbligazione di carattere finanziario contratta nei confronti dell'Emittente;
 - (iii) non permettano alla società controllata di trasferire i suoi Beni all'Emittente;
- (xxvi) garantire, anche attraverso opportune coperture assicurative, l'integrità delle proprie strutture, Beni, assets od altre componenti del proprio business rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale;
- (xxvii) astenersi, e fare in modo che le società del Gruppo si astengano, da approvare o porre in essere operazioni di acquisto di azioni proprie od effettuare altre operazioni di questo genere (comprese operazioni di *total return swap* legate a proprie azioni);
- (xxviii) porre in essere ogni attività necessaria al mantenimento dell'attuale assetto organizzativo relativamente ai diversi manager in posizione chiavi alla data odierna, con particolare riferimento a Fiorenzo Bandecchi e Enrico Ciacchini, e garantire, in caso di cambio del management, sostanzialmente le medesime condizioni di professionalità e competenza dei profili manageriali sostituiti;
- (xxix) non procedere al cambio della società di revisione incaricata alla Data di Emissione (essendo UHY Bompani S.r.l.) senza il preventivo consenso dei Portatori dei Titoli;
- (xxx) far sì che i soci dell'Emittente, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, eleggano alla prima data utile, e mantengano nella carica un membro del collegio sindacale dell'Emittente scelto tra una lista di 3 soggetti che saranno indicati dai Portatori dei Titoli;
- (xxx1) fare sì che (i) il management dell'Emittente sia disponibile per un incontro su base semestrale in concomitanza con la fornitura delle informazioni semestrali di cui al precedente Articolo 11 (vi) (b) (ovvero, in caso di richiesta da parte dei Portatori dei Titoli in concomitanza con la fornitura delle informazioni trimestrali di cui al precedente Articolo 11 (vi) (a)) o, alternativamente, per una conference call, con medesima cadenza, con i Portatori dei Titoli; e che (ii) il presidente del collegio sindacale dell'Emittente sia disponibile annualmente per un incontro con i Portatori dei Titoli;
- (xxxii) utilizzare i fondi derivanti dalla sottoscrizione dei Titoli per finanziare i programmi di crescita ivi inclusi gli investimenti nell'attività di "*refitting*" degli Yacht, astenendosi, in ogni caso, dall'utilizzare tali fondi per estinguere anticipatamente finanziamenti a medio lungo termine;
- (xxxiii) astenersi dal distribuire (i) riserve disponibili e (ii) utili per un importo eccedente il 20% dell'utile consolidato di pertinenza del Gruppo (nei limiti dell'utile di Bilancio), fermo restando, al fine di evitare qualsiasi fraintendimento, che detti limiti non operano con riferimento alle altre società del Gruppo;
- (xxxiv) garantire, anche attraverso opportune coperture assicurative, l'integrità delle proprie strutture, Beni, assets od altre componenti del proprio business rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle disposizioni del Regolamento del Prestito, ivi incluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile degli amministratori (D&O – *Directors and Officers Insurance*);
- (xxxv) entro il 30 settembre 2016, nominare un soggetto di gradimento dei Portatori dei Titoli a supporto della funzione direzione finanziaria dell'Emittente ovvero fare in modo che tali

servizi di supporto vengano prestati da un terzo prestatore di servizi di gradimento dei Portatori dei Titoli;

12. Covenant Finanziari

Qualora ad una Data di Calcolo l'Emittente ritenga che si sia verificata una violazione del Covenant Finanziario PFN/PN ovvero un valore del Covenant Finanziario PFN/EBITDA che dia luogo all'applicazione di un Tasso d'Interesse Successivo, ne darà pronta comunicazione ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune (ove nominato) mediante la Dichiarazione sui Covenant.

Qualora il Rappresentante Comune (ove nominato) o gli Obbligazionisti ritengano, sulla base delle risultanze del Consolidato, che si sia verificata una violazione del Covenant Finanziario PFN/PN ovvero un valore del Covenant Finanziario PFN/EBITDA che dia luogo all'applicazione di un Tasso d'Interesse Successivo e l'Emittente non abbia provveduto a farne menzione all'interno della Dichiarazione sui Covenant, il Rappresentante Comune (ove nominato) o gli Obbligazionisti ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite PEC, e l'Emittente avrà l'obbligo di procedere prontamente a rettificare il contenuto della Dichiarazione sui Covenant salvo il caso in cui l'Emittente stesso, entro i successivi 10 (dieci) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o degli Obbligazionisti (a seconda del caso).

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Covenant Finanziari sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero del soggetto allo scopo designato dagli Obbligazionisti ovvero da parte dell'Emittente) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune (o dagli Obbligazionisti) e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero il soggetto allo scopo designato dagli Obbligazionisti ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

13. Servizio del prestito

Il pagamento del Tasso di Interesse ed il rimborso del capitale dei Titoli saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

14. Ammissione alla negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

L'Assemblea dei Portatori dei Titoli in data 27 luglio 2020 ha autorizzato la presentazione a Borsa Italiana da parte dell'Emittente della domanda di esclusione su richiesta dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO (c.d. *delisting*).

15. Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli

L'emissione dei Titoli è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera del 18 maggio 2016 (la "**Deliberazione di Emissione**").

16. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori dei Titoli, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori dei Titoli e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori dei Titoli secondo le modalità previste all'Articolo 22 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli.

17. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti dei Portatori dei Titoli si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

18. Regime fiscale

Sono a carico dei Portatori dei Titoli unicamente le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili ai Titoli e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

I Portatori dei Titoli sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Titoli.

19. Agente di calcolo

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Emittente. L'eventuale mutamento dell'agente di calcolo sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 22 (*Varie*).

I calcoli e le determinazioni dell'agente di calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dei Portatori dei Titoli.

20. Assemblea dei Portatori dei Titoli

I Portatori dei Titoli per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea dei Portatori dei Titoli**").

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

In conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea dei Portatori dei Titoli delibera (con le maggioranze previste dall'articolo 2415 del Codice Civile):

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**");
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;

- (c) sulla proposta di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune dei Portatori dei Titoli.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

21. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e i Portatori dei Titoli sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

22. Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Titoli saranno considerate come valide se effettuate mediante comunicazione inviata a mezzo PEC ai Portatori dei Titoli all'indirizzo da questi ultimi separatamente comunicato all'Emittente e, ove necessario, tramite Monte Titoli. Ove nominato tutte le comunicazioni con i Portatori dei Titoli potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune.

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Titoli saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul Sito Internet al seguente indirizzo www.yachtline1618.com, e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT. Ove nominato tutte le comunicazioni con i Portatori dei Titoli potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni ai Portatori dei Titoli anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

I Titoli che verranno sottoscritti da Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. per conto del fondo di investimento Anthilia BIT - Bond Impresa e Territorio, sono assistiti dalla Linea di Credito di Firma per il sostegno delle Piccole e Medie Imprese denominata "InnovFin Sme Guarantee Facility" con il supporto finanziario dell'Unione Europea ai sensi del programma "Horizon 2020 Financial Instruments".

L'Emittente prende atto che il Fondo Europeo degli Investimenti ed i suoi rappresentanti, la Banca Europea degli Investimenti, la Corte dei Revisori dell'Unione Europea, la Commissione Europea ed i suoi rappresentanti (incluso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)) e qualsiasi altra istituzione o organismo dell'Unione Europea, che è legittimata a verificare l'uso della Garanzia nel contesto del programma "*InnovFin SME Guarantee Facility*" e qualsiasi altro organismo debitamente autorizzato ai sensi della legge applicabile che è legittimato a svolgere attività di revisione e controllo (congiuntamente, i "**Soggetti Rilevanti**") avranno il diritto di svolgere revisioni e controlli e di richiedere informazioni con riguardo a questo contratto ed alla sua stipula. L'Emittente permetterà a ciascun Soggetto Rilevante di eseguire controlli e ispezioni relativi all'attività d'impresa, ai libri e alle registrazioni dell'Emittente. In considerazione del fatto che tali controlli potrebbero svolgersi presso gli uffici dell'Emittente, quest'ultima permetterà a ciascun Soggetto Rilevante l'accesso presso i detti uffici durante le normali ore d'ufficio.

ALLEGATO A
PIANO DI AMMORTAMENTO

	Piano di ammortamento				Piano di ammortamento singola Obbligazione	
Data	Valore Nominale Residuo	Numero Rata Capitale	Rimborso quota capitale	% di rimborso quota capitale cumulata	Valore Nominale Residuo singola Obbligazione	Rimborso quota capitale singola Obbligazione
15/05/2016	5.000.000	0	-	0,00%	1.000,00	-
30/06/2016	5.000.000	0	-	0,00%	1.000,00	-
31/12/2016	5.000.000	0	-	0,00%	1.000,00	-
30/06/2017	5.000.000	0	-	0,00%	1.000,00	-
31/12/2017	5.000.000	0	-	0,00%	1.000,00	-
30/06/2018	4.300.000	1	700.000	14,00%	860,00	140,00
31/12/2018	3.575.000	2	725.000	28,50%	715,00	145,00
30/06/2019	2.875.000	3	700.000	42,50%	575,00	140,00
31/12/2019	2.150.000	4	725.000	57,00%	430,00	145,00
30/06/2020	1.450.000	5	700.000	71,00%	290,00	140,00
31/12/2020	725.000	6	725.000	85,50%	145,00	145,00
30/06/2021	- 0	7	725.000	100,00%	- 0,00	145,00